

***Documento di valutazione dei rischi***  
*D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*

Scuola Infanzia "G. Alfieri"  
Via Roma – 20091 – Bresso (MI)

Istituto Comprensivo "Via Bologna" - Bresso  
Via Bologna, 38 – 20091 – Bresso (MI)

Indice

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Definizioni. ....</b>	<b>5</b>
<b>3. Metodologia applicata. ....</b>	<b>7</b>
<b>4. Metodo di calcolo del rischio. ....</b>	<b>11</b>
<b>5. Misure generali di tutela. ....</b>	<b>14</b>
5.1. Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente .....	14
5.2. Obblighi del Preposto.....	17
Obblighi dei lavoratori .....	18
5.3. Il servizio di prevenzione e protezione .....	19
5.4. Obblighi del medico competente.....	20
5.5. Obblighi del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza .....	22
5.6. Riunione periodica .....	23
5.7. Revisione del documento .....	24
5.8. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione .....	24
5.9. Informazione e Formazione.....	26
<b>6. Normativa di riferimento.....</b>	<b>28</b>
<b>7. Dati identificativi.....</b>	<b>29</b>
<b>8. Attività svolta e mansionario .....</b>	<b>30</b>
<b>9. Documentazione.....</b>	<b>31</b>
<b>10. Caratteristiche del plesso scolastico.....</b>	<b>34</b>
10.1. Descrizione generale degli ambienti .....	35
<b>11. Luoghi di lavoro .....</b>	<b>39</b>
11.1. Aule scolastiche.....	39
11.2. Spazi per il deposito .....	41
11.3. Cucina .....	42
11.4. Servizi igienici scuola .....	44
11.4.1 Servizi igienici alunni .....	44
11.4.2 Servizi igienici per personale docente e non docente .....	45
<b>12. Agenti chimici .....</b>	<b>47</b>
12.1. Agenti cancerogeni e mutageni .....	47
12.2. Piombo .....	47
12.3. Amianto.....	47
<b>13. Agenti fisici .....</b>	<b>48</b>
13.1. Rumore .....	48
13.2. Vibrazioni.....	50
13.3. Campi Elettromagnetici .....	50
13.4. Radiazioni Ottiche.....	50

13.5.	Agenti Biologici.....	51
<b>14.</b>	<b>Rischi psicosociali .....</b>	<b>52</b>
14.1.	Organizzazione del lavoro .....	52
14.2.	Fattori di stress .....	53
14.3.	Aggressioni .....	53
<b>15.</b>	<b>Rischi gestionali .....</b>	<b>53</b>
15.1.	Divieto di Fumo .....	54
15.2.	Informazione e formazione .....	54
<b>16.</b>	<b>Antincendio – Emergenza .....</b>	<b>55</b>
<b>17.</b>	<b>Statistiche infortuni .....</b>	<b>59</b>
<b>18.</b>	<b>Programma degli interventi .....</b>	<b>60</b>
18.1.	Priorità immediata .....	60
18.2.	Priorità alta .....	61
18.3.	Priorità moderata .....	62
18.4.	Priorità lieve.....	63
<b>19.</b>	<b>Nota finale.....</b>	<b>64</b>

## 1. Introduzione

Presso la scuola d'infanzia "G. Alfieri" del Comune di Bresso (MI), sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Lo studio è stato eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dalla società *Frareg s.r.l.*

Il presente documento di valutazione dei rischi é redatto a norma dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico, secondo quanto prescritto dall'art. 29 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ne curerà la custodia accanto ai documenti di esercizio ed in caso di ispezioni ad opera di enti di controllo che richiedano esplicitamente l'analisi o la discussione del documento, contatterà quanto prima il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## 2. Definizioni.

- a. **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b. **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c. **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d. **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e. **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g. **Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h. **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i. **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- j. **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- k. **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l. **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- m. **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- n. **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- o. **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p. **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- q. **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- r. **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- s. **Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- t. **Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- u. **Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- v. **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- w. **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- x. **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure

di lavoro;

- y. **Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- z. **Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- aa. **Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

### 3. Metodologia applicata.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. (art. 6, comma 8, lettera f, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In attesa di definizione di tali procedure, per effettuare la valutazione del rischio è normalmente applicato il seguente schema operativo:

Identificazione dei fattori di rischio;

Identificazione dei lavoratori esposti;

Stima dell'entità delle esposizioni.

Di seguito è illustrata la metodologia adottata per lo svolgimento di ciascuna fase.

#### **Fase 1: Identificazione dei fattori di rischio.**

Questa fase è eseguita attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro. Per semplificare tale operazione sono analizzate le operazioni lavorative al fine di identificare i singoli fattori di rischio. Tali fattori sono comunemente suddivisi in tre categorie:

- A. Rischi per la sicurezza;
- B. Rischi per la salute dei lavoratori;
- C. Rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

## A) Rischi per la sicurezza dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio che possono causare incidenti o infortuni, oppure danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative. Le cause di tali rischi possono essere imputabili generalmente a carenze negli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro, delle macchine e/o apparecchiature in uso le modalità operative, l'organizzazione del lavoro.

I fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ambienti di lavoro;
- Impianti;
- Macchine e attrezzature manuali;
- Mezzi di trasporto;
- Incendio ed esplosione;
- Stoccaggio di materiali.

## B) Rischi per la salute dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i rischi di tipo igienico-ambientale in grado di influire sullo stato di salute o di comfort del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella presenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni.

I fattori di rischio per la salute dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Movimentazione di carichi pesanti;
- Esposizione ad agenti chimici;
- Esposizione ad agenti cancerogeni;
- Esposizione ad agenti biologici;
- Esposizione ad agenti fisici;
- Lavoro ai videoterminali;
- Climatizzazione degli ambienti di lavoro;
- Dispositivi di protezione individuale.

## C) Rischi derivanti da aspetti di carattere gestionale

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio derivanti da carenze nella gestione aziendale, per quanto riguarda l'aspetto procedurale ed organizzativo, o nella carente applicazione, da parte dei preposti o da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione della salute e sicurezza.

Gli aspetti di carattere gestionale considerati sono i seguenti:

- Organizzazione del lavoro;
- Informazione e formazione;
- Partecipazione;
- Manutenzioni;
- Emergenza;
- Sorveglianza sanitaria.

## **Fase 2: Identificazione dei rischi di esposizione.**

Questa fase, definisce se la presenza di sorgenti di rischio identificate nella fase precedente possa comportare un rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto. Pertanto dovranno essere esaminate:

- Le modalità operative con cui vengono svolte le singole attività;
- L'entità delle lavorazioni svolte;
- L'organizzazione delle attività;
- La presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione-protezione.

L'identificazione dei rischi di esposizione dovrebbe essere condotta relativamente ai potenziali rischi residui che permangono nelle attività lavorative tenuto conto di tutte le modalità operative seguite, delle caratteristiche delle operazioni e delle misure di sicurezza esistenti. In conclusione devono essere individuati i rischi residui.

## **Fase 3: Stima dei rischi di esposizione**

In questa fase viene effettuata una valutazione dei rischi di esposizione individuati in precedenza. Secondo il seguente protocollo di indagine:

Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della corretta applicazione delle misure aziendali di prevenzione e protezione;

Verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame oggettivo dell'entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative, dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuali e di tutti i fattori che influenzano le caratteristiche dell'esposizione, eventualmente confrontati con indicazioni tratte dalla letteratura scientifica di settore;

Misura eventuale dei parametri di rischio al fine di ottenere una quantificazione oggettiva ed una valutazione mediante il confronto dei risultati con indici di riferimento forniti dalla normativa vigente o estrapolati dalla letteratura scientifica.

Al termine di quest'ultima fase operativa è possibile ottenere la stima del rischio di esposizione sulla base, quindi, dei dati ottenuti, desunti o misurati. A questo punto si potrà procedere alla definizione del Programma di Prevenzione.

#### 4. Metodo di calcolo del rischio.

La valutazione dei rischi è uno strumento operativo che permette al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione del rischio può essere effettuata secondo una funzione matematica f:

- La probabilità **P** è espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo.
- La magnitudo delle conseguenze **M** può essere espressa, come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato.

<b>R = f (M, P)</b>	
<b>R</b>	Magnitudo del rischio.
<b>P</b>	Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
<b>M</b>	Magnitudo delle conseguenze (danno ai lavoratori).

Per ognuno dei parametri suddetti è possibile individuare una scala di valori secondo i seguenti criteri.

### Probabilità (o frequenza)

- **Livello 1 – Frequenza bassa:** l'evento è estremamente improbabile; non sono noti episodi già verificatisi; l'evento potrebbe verificarsi a causa di una concomitanza di eventi singolarmente improbabili.
- **Livello 2 – Frequenza medio-bassa:** l'evento è improbabile; sono noti solo casi rari di episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi a seguito di circostanze particolarmente sfavorevoli.
- **Livello 3 – Frequenza alta:** l'evento è probabile; sono noti alcuni episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi direttamente per la mancanza o il difetto di pochi elementi.
- **Livello 4 – Frequenza altissima:** l'evento è altamente probabile; si sono già verificati eventi simili; l'evento si verifica direttamente per la mancanza o il difetto di un solo elemento.

### Danno o Gravità

- **Livello 1 – Lieve:** l'evento provoca effetti trascurabili; ferimenti o stati di malessere sono improbabili; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità rapidamente reversibile, l'esposizione cronica ha effetti rapidamente reversibili.
- **Livello 2 – Medio:** l'evento provoca danni fisici che potrebbero essere anche seri; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità reversibile, l'esposizione cronica ha effetti reversibili.
- **Livello 3 – Grave:** l'evento provoca danni fisici; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti di invalidità parziale, l'esposizione cronica provoca effetti irreversibili e/o invalidanti.
- **Livello 4 – Gravissimo:** l'evento può minacciare la sopravvivenza di una o più persone; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti letali o invalidità permanente o totale, l'esposizione cronica provoca effetti letali o invalidanti totalmente.

Probabilità

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Danno

1	2	3	4
---	---	---	---

Livelli di rischio

Altissimo	> 12
Alto	9 – 12
Moderato	4 – 8
Lieve	< 3

Al fine di predisporre i relativi interventi di prevenzione da adottare (programma degli interventi) i livelli di rischio sono suddivisibili in 4 classi di priorità di intervento secondo lo schema seguente:

- 1. Priorità immediata – Livello di Rischio Altissimo**  
interventi e misure da eseguire immediatamente.
- 2. Priorità alta – Livello di Rischio Alto**  
interventi e misure da eseguire in tempi brevi.
- 3. Priorità moderata - Livello di Rischio Moderato**  
interventi e misure migliorative da programmare nel breve - medio termine.
- 4. Priorità lieve - Livello di Rischio Lieve**  
interventi e misure non sono indispensabili. Il rischio va comunque tenuto sotto controllo.

## 5. Misure generali di tutela.

Le figure professionali direttamente coinvolte nella stesura del documento di valutazione dei rischi e del relativo programma degli interventi sono:

1. Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica universitaria e professionale.
2. Datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento.
3. Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Può essere interna alla scuola (obbligo del corso di formazione) oppure può essere identificata in un consulente esterno alla realtà.
4. Medico competente: medico in possesso dei seguenti titoli:
  - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente
  - docenza in medicina del lavoro o igiene industriale o i fisiologia ed igiene del lavoro.
5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Per aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato per più imprese nell'ambito territoriale.

## Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro **non** può delegare le seguenti attività:

1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

### 5.1. Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a. Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
- b. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- c. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
- g-bis). nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 , comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h. Comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione del presente documento;
- l. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art 53, comma 5 , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda

- p. Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- r. Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i quali tale rappresentante ha facoltà di intervento;
- s. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- v. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- x. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a. La natura dei rischi;

- b. L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c. La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d. I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni;
- e. I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

## 5.2. Obblighi del Preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
  - Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

## Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

### 5.3. Il servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle seguenti ipotesi:

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori

ad esclusione delle attività che prevedono la notifica di utilizzo di sostanze pericolose (D.P.R. n. 175/1988), le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.
- A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento;

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni previste dalla legge.

#### 5.4. Obblighi del medico competente

Il medico competente:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f. Abrogato
- g. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- i. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l. Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti obbligatori, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81 2008, al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## 5.5. Obblighi del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurarli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Qualora non si proceda all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tali funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge;
- h. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l. Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
- m. Formula proposte in merito alla attività di prevenzione;

- n. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

## 5.6. Riunione periodica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Il medico competente, ove nominato;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a. Il documento di valutazione dei rischi;
- b. L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

- d. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

## 5.7. Revisione del documento

Ogni qualvolta vengono introdotte, nella lavorazione, nuove tecnologie o vengono utilizzati nuovi prodotti o in ogni caso venga modificato significativamente il processo produttivo, il datore di lavoro rielabora il documento di valutazione dei rischi.

## 5.8. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati

possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## 5.9. Informazione e Formazione

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito a tutti i rischi specifici ai quali potrebbe essere esposto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a. Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c. Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

## 6. Normativa di riferimento

Si riportano di seguito alcune tra le norme tenute in considerazione per la stesura del documento di valutazione dei rischi.

**D.M. 16-2-1982:** elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi

**D.M. 10-3-1998:** attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi

**D.lgs n.151 del 26/03/2001:** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

**DPR 462/2001:** regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

**Dlgs 25/2002:** attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

**Decreto 388/2003:** regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

**L. 123/2007:** Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

**D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37:** riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

**D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81:** Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**D.Lgs. 3 Agosto 2009, n.106:** Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008

## 7. Dati identificativi

<b>Nome Scuola</b>	Istituto Comprensivo "Via Bologna" - Bresso Scuola Materna "G. Alfieri"
<b>Sede legale</b>	Via Bologna, 38 - 20091 – Bresso (MI)
<b>Sede esaminata</b>	Via Roma - 20091 – Bresso (MI)
<b>Numero alunni presenti</b>	218
<b>Numero di dipendenti presenti</b>	26
<b>Numero totale persone presenti</b>	255 circa (compresi addetti esterni)
<b>Dirigente scolastico</b>	Dott. Salvatore Biondo
<b>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione</b>	Stéphane Barbosa per Frareg s.r.l.
<b>Medico competente</b>	Dott. Nitro Vittorio
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	Sig. Bernardelli Angelo
<b>Referente interno per la sicurezza</b>	Ceella Rosa Ferrari Bianca (sostituto)
<b>Addetti Gestione dell’Emergenza <i>Pronto Soccorso</i></b>	I nominativi degli addetti al primo soccorso vengono aggiornati annualmente ed il loro elenco è affisso all’interno della bacheca di plesso nell’allegato 1. E’ obbligatorio che gli addetti al Primo Soccorso vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 12 ore, come previsto dal D.M. 388/03. Sono state predisposte le lettere di nomina degli addetti al primo soccorso.
<b>Addetti alla Gestione dell’Emergenza <i>Antincendio ed Evacuazione</i></b>	I nominativi degli addetti emergenza antincendio vengono aggiornati annualmente ed il loro elenco è affisso all’interno della bacheca di plesso nell’allegato 1. E’ obbligatorio che gli addetti all’Antincendio vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 8 ore, come previsto dal D.M. 10/03/1998. Sono state predisposte le lettere di nomina degli addetti antincendio.
<b>Servizio di ispezione del lavoro</b>	Nucleo CC Ispettorato del Lavoro Via M. Macchi n. 9 – 20124 MILANO
<b>Data della valutazione</b>	10/12/2015

## 8. Attività svolta e mansionario

Mansione	N°	Compiti
Personale docente	22	Svolgimento attività didattiche e ricreative.
Personale addetti alla pulizia	4	Attività di manutenzione e pulizia dell'edificio scolastico.
Personale esterno	3	Educatore del comune
	4	Inservienti esterni pulizie e refettorio

## 9. Documentazione

Voce	Annotazioni
Planimetrie	Sono presenti le planimetrie aggiornate di tutti i locali del plesso scolastico.
Certificato di idoneità statica	È presente il certificato di idoneità statica del 26/07/1972.
Agibilità – Abitabilità	È presente il certificato di agibilità dei locali del 09/10/1972.
Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari	E' presente la documentazione di conformità delle apparecchiature ed i macchinari presenti.
Documentazione di conformità impianti	E' presente la dichiarazione di conformità per l'impianto termico (L. 46/90) La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso di una copia della documentazione di conformità per l'impianto elettrico.
Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche quinquennali	La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso di copia della denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche.
Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di autoprotezione	La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso di una copia della relazione tecnica di autoprotezione dell'edificio scolastico o della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche periodiche.
Certificato Prevenzione Incendi (CPI)	La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso per la verifica dello stato di avanzamento della pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi per il plesso in questione.
Relazione tecnica relativa all'installazione di impianto termico utilizzando gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.)	E' presente la relazione tecnica relativa all'installazione dell'impianto termico di rete di potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h
Libretto di caldaia	La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare una richiesta al Comune di Bresso affinché verifichi con il personale che effettua la manutenzione della centrale termica la presenza del libretto di caldaia.
Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, ...)	La manutenzione dei mezzi antincendio è stata affidata dall'Ente comunale a una ditta esterna che effettua la verifica semestrale degli estintori presenti. La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso di una copia del contratto di manutenzione dei mezzi antincendio.
Registro antincendio	E' presente un registro antincendio opportunamente compilato ed aggiornato.

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



**Milano**  
Viale Jenner, 38  
20159 - Milano  
[info@frareg.com](mailto:info@frareg.com)  
Tel +39.02.6901.0030  
Fax +39.02.6901.8460

**Roma**  
Piazza Marconi, 15  
00144 - Roma  
[roma@frareg.com](mailto:roma@frareg.com)  
Tel +39.06.9291.7651  
Fax +39.06.4522.7124

**Bologna**  
Via Ferrarese, 3  
40128 - Bologna  
[bologna@frareg.com](mailto:bologna@frareg.com)  
Tel +39.051.082.7375  
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione  
accreditato dalla regione  
Lombardia per attività di  
formazione superiore e di  
formazione continua

Voce	Annotazioni
Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari	Sono presenti i contratti di manutenzione e assistenza per le apparecchiature ed i macchinari presenti
Rapporti con società che svolgono lavori in appalto	I lavori in appalto vengono gestiti dall'Ente Comunale. La gestione della mensa per la distribuzione dei pasti è affidata a ditta esterna.
Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati	Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti per le pulizie utilizzati e dei toner di fotocopiatrici e stampanti. È stato redatto un documento di valutazione del rischio chimico per i prodotti utilizzati all'interno dei plessi scolastici.
Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori	E' presente un elenco dei dispositivi di protezione consegnati ai dipendenti, opportunamente controfirmato per presa visione.
Registro infortuni	E' presente il registro infortuni opportunamente vidimato dall'ente competente.
Autorizzazione alla distribuzione pasti	Mantenere a disposizione la documentazione di riferimento per l'autorizzazione alla distribuzione pasti.
Valutazione dei rischi da esposizione a rumore o autocertificazione di non superamento degli 80 dB(A)	Il datore di lavoro ha valutato che l'esposizione al rumore è minore del valore inferiore d'azione previsto dal Titolo VIII del Dlgs 81/08. La valutazione del rischio rumore viene ripetuta ad opportuni intervalli di tempo non superiori a 4 anni, e comunque ogni volta che vi è un mutamento sostanziale interno all'Istituto scolastico.
Valutazione del rischio vibrazioni	Non sono presenti macchine o attrezzature che producano livelli di vibrazioni rilevanti.
Gestione divieto di fumo	È presente la cartellonistica indicante il divieto di fumo e la nomina del responsabile per la vigilanza del rispetto del divieto.
Attestato di formazione del RLS	E' presente il verbale di elezione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E' già stata effettuata la formazione specifica tramite un corso di 32 ore.
Valutazione dei rischi da esposizione ad amianto	Richiedere all'ente comunale relazioni tecniche relative al monitoraggio dello stato di manutenzione di eventuali manufatti in amianto presenti nel plesso scolastico.

Voce	Annotazioni
Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso	<p>Sono presenti gli attestati per gli addetti pronto soccorso.</p> <p>Per gli addetti non ancora formati è già stata prevista l'iscrizione al corso specifico organizzato dal provveditorato, del quale sono in attesa delle date precise di svolgimento dei corsi.</p> <p>Si ricorda che la formazione per gli addetti pronto soccorso deve essere aggiornata con scadenza triennale, almeno per quello che riguarda la parte pratica. (DM 388/03).</p> <p>Gli addetti designati alla gestione dell'emergenza antincendio sono stati formati con corso per addetti antincendio rischio medio.</p> <p>È necessario programmare un adeguato corso di formazione per gli addetti antincendio non ancora formati.</p>

## 10. Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola d'infanzia "G. Alfieri" è ospitata in un edificio che si sviluppa su due piani fuori terra e uno interrato.

Le attività della scuola materna si svolgono unicamente nei locali al piano terra dove sono presenti le aule didattiche, un dormitorio, la cucina per la distribuzione pasti, un ufficio, la segreteria ed i servizi igienici per gli alunni e per il personale docente e non docente.

Sono presenti dei locali al piano superiore, una volta adibiti ad alloggio per il custode ed ora utilizzati dagli insegnanti come deposito per il materiale didattico.

Gli accessi alla scuola sono due, entrambi pedonali, di cui uno in corrispondenza dell'ingresso da via Roma e uno carrabile in corrispondenza dell'ingresso da via Pellico.

Il complesso scolastico è contornato da spazi verdi esterni destinati alle attività ricreative all'aperto.

## 10.1. Descrizione generale degli ambienti

Programmare pulizie periodiche per i pluviali in modo da evitare ristagni d'acqua e di conseguenza possibili infiltrazioni. Recentemente è stato rifatto il tetto dell'intero edificio.

È necessario richiedere all'ente comunale un'adeguata manutenzione della struttura al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, distacchi d'intonaco e sfondamenti dei solai.

Voce	Si	No	Note
L'edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione		X	La scuola è ubicata in un quartiere residenziale.
L'ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura	X		Gli ingressi della scuola sono completamente recintati rispetto al ciglio stradale. Il cancello carrabile deve avere un adeguato blocco anticaduta.
L'accesso all'area risulta agevole ai mezzi di soccorso	X		L'accesso dei mezzi di soccorso può avvenire agevolmente dal cancello d'ingresso principale. È necessario garantire sempre l'accesso ai mezzi di soccorso; ogni impedimento deve essere tempestivamente segnalato.
Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell'esodo	X		Le uscite di emergenza sono dotate di porte facilmente e immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle. L'apertura delle porte è in direzione dell'esodo.
La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m		X	La distribuzione delle uscite di emergenza nella scuola consente di avere una lunghezza della vie d'uscita inferiore a 60 mt.
La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m	X		
La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro	X		Sono presenti al piano terra diverse uscite di emergenza utilizzabili sia direttamente dalle aule che dai corridoi.

Voce	Si	No	Note
I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.	X		È presente una porta REI 60 tra i locali della scuola e la scala interna che conduce ai locali dell'ex custode.
Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdruciolevoli	X		I pavimenti si presentano stabili, uniformi e mantenuti puliti da parte dei collaboratori scolastici.  In giardino predisporre manutenzione per le grate che si sollevano e per le parti di cornicione che si staccano.  In cantina predisporre manutenzione e pulizia dell'intera area.  Nella casa del custode non più utilizzata predisporre manutenzione e pulizia degli ambienti.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.	X		I passaggi si presentano liberi da ostacoli o da altro materiale che possa risultare di ingombro per il passaggio.  Verificare che i passaggi siano sempre liberi da ostacoli.  Riparare le piastrelle che si sollevano in sez. Coniglietti e nel secondo salone.
I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		Sono presenti neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione.  Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere.
Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio		X	Sono presenti delle porte a vetri correttamente segnalate.  Posizionare pellicole infrangibili sulle porte vetrate dei saloni.
Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione		X	Assicurarsi che i vetri presenti nella scuola e gli specchi presenti nelle aule siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.
Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri	X		Verificare costantemente che le vie d'esodo siano mantenute sempre libere da ostacoli.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 100 cm	X		Le finestre sono tutte provviste di parapetto di altezza non inferiore a 100 cm.  Alcuni infissi non si chiudono

Voce	Si	No	Note
			completamente. Effettuare una corretta manutenzione di tutti gli infissi. In sala lavaggio della cucina predisporre riparazione della finestra a ribalta che non si apre correttamente.
I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto		X	Dotare di idonee protezioni gli spigoli murari ed i caloriferi presenti all'interno del plesso scolastico.
Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.)	X		Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza.  In sala reception fissare le ciabatte a parete. Predisporre rifacimento del quadro elettrico dotato di sportello in legno la cui chiusura è difettosa.
Gli interruttori sono schermati	X		Nella sez.1 predisporre copri-presa di corrente.
La tinteggiatura delle pareti è di colore chiaro.	X		Le pareti sono tinteggiate con colori chiari. La tinteggiatura delle pareti dei locali è stata rifatta recentemente.
L'ingresso presenta barriere architettoniche per l'accesso di disabili.		X	É presente una rampa di accesso utilizzabile dai disabili in carrozzina.  In corrispondenza di un'aula è stata costruita una rampa in cemento per permettere ai diversamente abili di poter accedere all'aula; la stessa però non presenta una superficie uniforme.  Eliminare lo scalino in corrispondenza delle uscite dalle aule verso il giardino per facilitare l'esodo anche ad eventuali portatori di handicap.
I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo	X		Applicare delle strisce antiscivolo sugli scalini della scala interna.
Presenza di pertinenze esterne	X		Nel cortile risultano essere presenti numerose fonti di inciampo.  Verificare effettuazione della manutenzione del giardino.  Fissare le grate presenti sul perimetro della

Voce	Si	No	Note
			<p>scuola, poiché risultano facilmente sollevabili e quindi pericolose per possibili rischi di inciampo.</p> <p>Coprire tombino sollevato nei pressi della sezione "Orsetti."</p> <p>Valutare la possibilità di sostituire i tappeti antitrauma presenti sotto i giochi in giardino, i quali risultano usurati e per questo scivolosi.</p> <p>Si consiglia di chiudere con una catena il cancelletto in giardino che porta ai contatori, in modo da rendere inaccessibile ai bambini questa zona.</p> <p>Il camino della centrale termica posta nel giardino deve essere adeguatamente controventato.</p> <p>Sistemare l'intonaco della tettoia all'ingresso principale che tende a staccarsi.</p>
Pareti e soffitti della scuola sono in buone condizioni		X	<p>Verificare efficacia dei lavori di manutenzione effettuati per rimuovere le infiltrazioni in aula attività motorie, aula pesci, aula gatti, sez. coccinelle (entra acqua nelle plafoniere dei neon).</p> <p>Nel secondo salone programmare riparazione delle plafoniere danneggiate e dei pannelli che tendono a gonfiarsi.</p>

## 11. Luoghi di lavoro

### 11.1. Aule scolastiche

**Descrizione:** le aule scolastiche sono distribuite tutte al piano terra. Ogni aula è dotata di uno spazio utilizzato per le attività didattiche e per la distribuzione dei pasti. Sono presenti per ogni aula i servizi igienici per gli alunni.

Richiedere all'ente comunale un intervento per eliminare le infiltrazioni presenti sul soffitto.

Voce	Si	No	Note
Le aule dispongono di un'adeguata superficie finestrata apribile	X		Le finestre sono del tipo ad apertura scorrevole. La loro apertura non determina situazioni di pericolo. Sono presenti delle tende veneziane sulle finestre. Alcune di queste tende si presentano in cattivo stato.
Le finestre consentono un adeguato ricambio dell'aria	X		Il ricambio dell'aria nelle aule è garantito dalla presenza di superfici vetrate apribili.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm	X		
Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura	X		Lo stato di manutenzione degli infissi si può considerare buono.
Viene rispettato il numero massimo di 25 alunni per aula	X		Le aule più numerose sono occupate da non più di 24 alunni. Qualora il numero di persone presenti sia maggiore di 26, l'indicazione di tale numero deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
Le porte di accesso sono in buono stato		X	Le aule al piano terra hanno una porta di accesso in alluminio ed una porta a vetri diretta sul cortile interno. Le porte delle aule si presentano generalmente in buono stato. Assicurarsi che i vetri delle porte delle aule siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare applicare delle pellicole adesive che li rendano tali.

Voce	Si	No	Note
Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell'esodo qualora siano presenti più di 25 alunni	X		Oltre alla normale porta d'ingresso ogni aula ha un'ulteriore porta di sicurezza verso il cortile.
La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano		X	Sono presenti circa 240 persone al piano terra. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso le uscite di emergenza presenti in ogni aula al piano terra e le due uscite di emergenza nei corridoi.
Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas	X		L'illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta.
I locali ad uso collettivo (mense, dormitori, spazi per esercitazioni...) hanno, oltre alla normale porta d'accesso almeno un'altra uscita, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta o apribili a maniglia.	X		Il dormitorio è dotato di due differenti porte a doppia anta di larghezza pari a circa 1,7 mt.  In caso di emergenza si consiglia, quando i bimbi si trovano nel dormitorio, di fissare come punto di raccolta il cortile interno antistante il dormitorio stesso. In questo caso deve essere comunque possibile sapere se tutti i bimbi sono stati condotti all'esterno dell'edificio prevedendo una adeguata procedura.  Si consiglia di conservare in un posto facilmente raggiungibile le chiavi del cancello del cortile interno sia per permettere di sfollare dal punto di raccolta che per agevolare i soccorsi.

## 11.2. Spazi per il deposito

### Descrizione:

All'interno dell'edificio scolastico il personale utilizza come deposito di materiale didattico, di giochi e di prodotti per le pulizie i locali dell'ex residenza del custode. In questi locali sono presenti dei cavi elettrici a vista non protetti dalle apposite canaline. Non sono presenti luci artificiali.

Proteggere in modo idoneo i cavi elettrici a vista presenti nei locali dell'ex alloggio del custode e di installare un sistema di illuminazione artificiale dotato di idonee protezioni.

Mantenere un maggior ordine nel deposito e di smaltire il materiale ivi contenuto non più in uso.

Posizionare adeguate protezioni per evitare accidentale caduta di recipienti di sostanze chimiche dalle scaffalature

I prodotti chimici vengono stoccati in armadio chiuso.

Fissare armadi e quant'altro che possa arrecare danno agli utenti dell'asilo.

### 11.3. Cucina

**Descrizione:** sono presenti cinque locali adibiti alla distribuzione di pasti caldi agli alunni.

Voce	Si	No	Note
Presente locale esclusivamente destinato alla produzione dei pasti		X	Nella scuola è presente un locale utilizzato unicamente per la distribuzione di pasti che arrivano già pronti. La distribuzione dei pasti è affidata a una ditta esterna.
Il locale è in buone condizioni igieniche	X		La frequenza di pulizia del pavimento da parte degli addetti, è tale da consentire costantemente condizioni di igiene. Non è possibile aprire le finestre del locale perché instabili e se aperte c'è il rischio che si rompano. Riparare, o sostituire, gli infissi del locale adibito a cucina in quanto attualmente non sono utilizzabili.
Sono presenti pareti con idoneo rivestimento impermeabile fino all'altezza di 2 mt	X		Le pareti sono rivestite con materiale impermeabile fino ad un'altezza di 2 mt.
Presenti numero di lavelli sufficienti alle necessità di esercizio	X		Sono presenti lavelli sufficienti per le necessità degli addetti alla cucina.
Il pavimento è stabile e antisdrucchiolevole	X		
E' presente uno scolo per l'acqua della cucina	X		
Il personale è dotato di apposita divisa da lavoro	X		
Il personale lavora senza indossare anelli o bracciali	X		
Viene applicato il sistema di autocontrollo HACCP	X		La ditta che distribuisce i pasti deve applicare il sistema di autocontrollo HACCP.
Dopo essere stati utilizzati, gli attrezzi da lavoro vengono riposti nelle loro sedi	X		
I contenitori per i rifiuti sono dotati di coperchio a tenuta azionato a pedale.	X		
Gli utensili elettrici portatili sono alimentati	X		

Voce	Si	No	Note
a bassa tensione			
Sono presenti estintori o altri sistemi antincendio	X		E' presente un idrante UNI 45 e due estintori in polvere da 6 kg.
Sono presenti generi alimentari appoggiati per terra o su superfici non idonee		X	I generi alimentari vengono depositati su appositi scaffali.
Le luci sono schermate	X		Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni.
Presenza di servizio igienico ad uso personale	X		I servizi igienici adiacenti alla cucina sono destinati principalmente al personale.

## 11.4. Servizi igienici scuola

### 11.4.1 Servizi igienici alunni

Ripristinare le porte dei bagni mancanti nella sezione orsetti.

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso	X		Il numero di servizi igienici è sufficiente in base al numero di persone presenti.
L'antibagno é separato dal wc	x		Nell'antibagno sono presenti i lavabi.
Nel bagno é presente l'acqua calda	X		L'acqua dei rubinetti risulta essere bollente; programmare intervento per modificare la temperatura dell'acqua.
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta	X		Sono presenti i distributori per le salviette detergenti e per il liquido lavamani  Effettuare riparazione dei rubinetti che perdono nelle sezioni Coccinelle e Pulcini; nella sezione Coccinelle riparare il water rotto.
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale		X	Acquistare dei cestini dotati di chiusura a pedale almeno per i servizi igienici del personale.
Il locale del wc é opportunamente aerato	X		L'aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre con apertura a vasistas.
I box sono muniti di porte apribili verso l'esterno	X		Assicurarsi che le serrature delle porte dei servizi igienici si aprano sempre adeguatamente.
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2	X		
Lo stato di pulizia del bagno é buono	X		La pulizia dei servizi igienici è affidata ai collaboratori scolastici.
Gli interruttori sono schermati		X	Non sono presenti interruttori all'interno dei servizi igienici.
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		
E' presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap	X		E' presente un servizio igienico per portatori di handicap in prossimità dell'ingresso, non dotato dei requisiti minimi previsti per legge.

#### 11.4.2 Servizi igienici per personale docente e non docente

Sistemare lo scarico del bagno destinato ai disabili.

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso	X		Il numero di servizi igienici è sufficiente in base al numero di persone presenti.
L'antibagno é separato dal wc	X		
Nel bagno é presente l'acqua calda	X		I servizi igienici per il personale sono dotati di acqua calda corrente.
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta		X	
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale	X		
Il locale del wc é opportunamente aerato	X		L'aerazione è garantita dalla presenza di finestre con apertura a vasistas.
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2	X		
Gli interruttori sono schermati		X	Non sono presenti interruttori all'interno dei servizi igienici.
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni.

#### Disposizioni di carattere generale per i servizi igienici per portatori di handicap.

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno. Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

(Regolamento di attuazione dell'art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

## 12. Agenti chimici

Esposizione e/o contatto con sostanze chimiche.	Il personale può essere esposto ai fumi o alle polveri da toner. È inoltre possibile un'esposizione limitata ai prodotti di pulizia utilizzati.
Utilizzo di sostanze chimiche.	Toner.
Tipo di prodotto utilizzato contenente sostanze chimiche con le quali si può venire in contatto.	Toner.
Personale esposto	L'operazione di sostituzione dei toner può essere effettuata da tutti i dipendenti. Inoltre non esistono posizioni particolarmente sfavorite per la presenza della fotocopiatrice.
Schede di sicurezza	Sono presenti le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici presenti e la valutazione del rischio chimico

### Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo associati ai prodotti chimici in uso risultano essere essenzialmente legati alle caratteristiche chimiche e tossicologiche dei singoli prodotti in uso e alla modalità di esposizione.

Le modalità di assorbimento, dei prodotti possono essere le seguenti:

- Inalazione tramite le vie respiratorie durante l'utilizzo di prodotti in ambienti chiusi (per es. detersivi a spruzzo).
- Assorbimento cutaneo durante la manipolazione senza guanti.
- Ingestione, evento accidentale, che si può verificare in occasione di travasi, diluizioni in bottiglie non correttamente etichettate.

### **12.1. Agenti cancerogeni e mutageni**

Non sono presenti lavoratori esposti a sostanze cancerogene.

### **12.2. Piombo**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa non esiste esposizione a piombo e suoi derivati.

### **12.3. Amianto**

Le strutture esterne ed interne non contengono manufatti in amianto e l'attività lavorativa svolta non espone a tale rischio.

## 13. Agenti fisici

### 13.1. Rumore

Controllo esposizione

La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni), e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni o nei macchinari o quando i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Misure del rumore

In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell'inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio:

- o confronto della situazione reale con dati di letteratura,
- o confronto con altra situazione analoga.

Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici.

Fonti di rumore

Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax.

Esposizione professionale

In base alla valutazione del rumore effettuata si ritiene che l'esposizione al rumore sia minore dei valori inferiori d'azione.

Durata dell'esposizione

Il personale non è esposto a questa tipologia di rischio.

Personale esposto

Nessun dipendente all'interno dei locali è esposto a tale tipologia di rischio.

Interazione tra rumore e segnali di avvertimento

I livelli di rumore presenti consentono alle persone di comunicare a voce senza problemi.

Presenza di dispositivi di protezione individuale

Non si ritiene necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Interventi attuati

Informazione ai lavoratori su:

- rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- risultati della valutazione.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria per la suddetta tipologia di rischio non è necessaria.

### Prescrizioni legislative

Esposizione al rumore	Controllo sanitario	Informazione ai lavoratori	Mezzi di protezione individuali	Misure di prevenzione e protezione
≤ valori inferiori d'azione (Lex ≤ 80 dBA ppeak ≤ 112 Pa)	Nessun obbligo specifico	Nessun obbligo specifico Obblighi generali di informazione e formazione	Nessun obbligo specifico	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo.

### Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo relativi all'esposizione del personale a rumore possono essere i seguenti:

- Effetti uditivi irreversibili che a lungo termine danno luogo a ipoacusia da rumore.
- Effetti extrauditivi, in presenza anche di rumorosità di entità limitata (55-60 db(A)) che si manifestano con disturbi, reversibili, a livello gastrointestinale e sul sistema nervoso.

### 13.2. Vibrazioni

Attrezzature/macchine che inducono vibrazioni.

Non viene fatto uso di attrezzature che producono vibrazioni.

I valori vibrazione riferiti alle 8 ore devono essere inferiori ai valori di seguito riportati:

	Mano braccio	Corpo intero
Valore limite di esposizione ( $m/s^2$ )	5	<b>1.0</b>
Valore d'azione ( $m/s^2$ )	2.5	<b>0.5</b>
Periodo breve ( $m/s^2$ )	20	<b>1.5</b>

Livelli di esposizione

I livelli di esposizione sono inferiori ai valori d'azione.

Interventi attuati

Informazione del personale.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria per la suddetta tipologia di rischio non è necessaria.

#### Fattori di Pericolo Potenziale

Le vibrazioni prodotte da strumenti vibranti entro un esteso campo di frequenza da pochi Hz a 1000 Hz, sono trasmesse all'organismo direttamente o attraverso l'oggetto di lavorazione ed interessano di prevalenza solo una parte del corpo, il sistema mano-braccio.

I fattori di pericolo relativi all'esposizione a vibrazioni sono i seguenti:

- Microtraumatismo vibratorio ripetuto.
- Compressione locale.
- Contrazione muscolare continua.
- Affaticamento psicofisico.
- Alterazioni vasomotorie di tipo spastico, alterazioni nervose, alterazioni sensoriali, alterazioni osteoarticolari a carico soprattutto del gomito, spalla, colonna cervicale.

### 13.3. Campi Elettromagnetici

Non sono stati individuati rischi potenziali dovuti alla presenza di campi elettromagnetici, se non quelli riconducibili ai videoterminali.

La presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche. (D.M. 01/10/2000)

### 13.4. Radiazioni Ottiche

Non sono identificabili all'interno del luogo di lavoro possibili fonti di radiazioni ottiche.

### 13.5. Agenti Biologici

Esposizione e/o contatto con agenti biologici	L'eventuale contatto con germi può essere causa di dermatiti, eruzioni cutanee, infezioni agli occhi, ecc...
Personale esposto	Tutti dipendenti.
Tipologia di agenti biologici	Germi potenzialmente patogeni.
Monitoraggi ambientali	Non risultano necessari in base al tipo di attività svolta.

#### Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo associati all'esposizione ad agenti biologici risultano essere essenzialmente dipendenti dalla tipologia di microrganismi presenti ed alla modalità di esposizione. Le modalità di assorbimento, di microrganismi possono essere le seguenti:

- Inalazione tramite le vie respiratorie.
- Contatto cutaneo durante la manipolazione senza guanti.

## 14. Rischi psicosociali

Mancanza di organizzazione e programmazione del lavoro, violenza, minacce di violenza, aggressione verbale da parte del pubblico, intimidazione da parte dei colleghi, ritmi veloci di lavoro, incertezza sul ruolo da svolgere, mancanza di controllo sul proprio lavoro, cattiva gestione dei cambiamenti sono tutte situazioni che comportano la presenza di rischi psicosociali.

### 14.1. Organizzazione del lavoro

Pianificazione dei compiti	Compiti e responsabilità sono assegnati in base alle competenze. Le attrezzature utilizzate sono funzionanti ed idonee al lavoro da svolgere. Le mansioni svolte non prevedono rischi particolari legati al genere o all'età. In caso di assunzione di personale straniero si provvede a valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.
Rapporti interpersonali, episodi di mobbing	La scuola incoraggia l'instaurarsi di relazioni amichevoli e collaborative. Non si segnalano episodi riconducibili a mobbing. Si consiglia di predisporre un sistema di segnalazione anonimo di eventuali episodi riconducibili a mobbing.
Comunicazione	Periodicamente vengono effettuate delle riunioni per discutere le problematiche emerse.
Formazione adeguata	Durante la fase di inserimento al lavoratore vengono fornite le informazioni necessarie per svolgere la mansione affidata. Viene previsto, almeno per il primo periodo, l'affiancamento di una figura di riferimento per le diverse problematiche che si possono presentare. Per le mansioni che lo richiedono è previsto che l'operatore sia in possesso di adeguata formazione, documentata mediante attestato di partecipazione a corsi specifici. Quando vengono approntate nuove procedure, queste sono condivise con i lavoratori ed inserite tra gli interventi di informazione e formazione.

## 14.2. Fattori di stress

Programmare aggiornamento della valutazione del rischio stress.

Spazi di lavoro	Gli spazi di lavoro sono tali da non esporre i dipendenti a rischi da stress dovuti a fattori ambientali (rumore, microclima,...). Ogni lavoratore ha uno spazio sufficiente per svolgere il proprio compito.
Livello di attenzione richiesto	Mediamente il livello di attenzione richiesto per le mansioni svolte è medio-alto.
Attività a carattere sociale	Le mansioni svolte non comportano per i dipendenti continue richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà. In caso di necessità interviene un sostegno da parte di colleghi esperti o dei responsabili.

## 14.3. Aggressioni

Episodi di aggressione	Non si segnalano episodi di aggressione sul luogo di lavoro.
Attività a contatto con il pubblico	L'attività svolta non prevede contatto diretto con il pubblico.
Manipolazione di valori	Non viene svolta attività diretta di vendita al pubblico.

## 15. Rischi gestionali

Procedure di attuazione degli interventi	Si ricorda che è un obbligo del datore di lavoro l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Manutenzioni	La manutenzione è effettuata solamente su guasto.
Appalti	I lavori in appalto sono gestiti dall'Ente Comunale. Richiedere all'Ente Comunale copia dei contratti di manutenzione e dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza eventualmente elaborati.

## 15.1. Divieto di Fumo

<b>Informativa</b>	I dipendenti sono stati informati.
<b>Cartelli</b>	Sono presenti i cartelli indicanti il divieto di fumo con il nominativo della persona addetta a vigilare.
<b>Nomine</b>	E' stato individuato un addetto incaricato di accertare le infrazioni relative al divieto di fumo come previsto dalla L. 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51.

## 15.2. Informazione e formazione

Il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata formazione – informazione in merito ai rischi legati all'attività lavorativa.

Il datore di lavoro provvede alla formazione della squadra di emergenza Antincendio, in funzione del livello di rischio incendio presente nella realtà lavorativa.

## 16. Antincendio – Emergenza

### Descrizione:

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM 10/03/98 come medio in quanto:

- ♦ le persone presenti sono superiori alle 100 unità;
- ♦ La caldaia ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h;

L'attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni, per le seguenti tipologie (DM 16/02/82):

- ♦ attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti;
- ♦ attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h

Voce	Si	No	Note
Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI).		X	La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso per la verifica dello stato di avanzamento della pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.
Attestati di formazione	X		Gli addetti designati alla gestione dell'emergenza antincendio sono stati formati con corso per addetti antincendio rischio medio.
Presenza di materiali infiammabili, combustibili	X		Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative.  Porte in legno, tende in stoffa.  La Direzione scolastica ha già provveduto ad inoltrare richiesta al Comune di Bresso della certificazione di resistenza al fuoco dei tendaggi e degli arredi.
Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq		X	Posizionare un estintore in polvere di capacità estinguente pari ad almeno 34 A 144 BC, nell'ex alloggio del custode.
I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale	X		Si ricorda di verificare che i percorsi di esodo ed i corridoi principali siano costantemente mantenuti liberi da ostacoli.

Voce	Si	No	Note
E' presente un sistema d'allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza	X		E' presente un sistema di allarme sonoro d'emergenza attivabile tramite appositi pulsanti presenti nella scuola. È stata aggiunta una sirena nell'atrio per rendere udibile il segnale d'allarme in tutti i locali dell'edificio, ma dopo i lavori il sistema d'allarme sonoro non risulta più funzionante. Potenziare il sistema d'allarme sonoro, non udibile in alcune aree dell'edificio della scuola.
La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed efficiente		X	E' presente la segnaletica di sicurezza per indicare: <ul style="list-style-type: none"><li>♦ ubicazione pulsanti di emergenza;</li><li>♦ interruttore elettrico generale e valvola sezionamento gas combustibile caldaia;</li><li>♦ uscite di emergenza;</li><li>♦ ubicazione attacco per autopompa vigili del fuoco;</li><li>♦ ubicazione mezzi antincendio.</li></ul> Integrare la segnaletica di emergenza, indicando la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi su tutti i quadri elettrici presenti. Predisporre cartellonistica indicante l'uscita di sicurezza in ogni aula.
Esiste un impianto di illuminazione di sicurezza	X		In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza, che tuttavia non risultano funzionare in modo corretto. Provvedere alla riparazione del sistema di illuminazione di emergenza, al fine di renderlo funzionante ad ogni interruzione di corrente.
Sistema di rilevamento incendi		X	E' presente un sistema di rilevatori di gas all'interno della centrale termica.
Esiste un piano di emergenza	X		Esiste un piano di emergenza per il plesso scolastico, comprensivo di planimetrie di emergenza.
Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l'anno	X		

Voce	Si	No	Note
Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento	X		Il personale è stato opportunamente informato sulle disposizioni di pronto intervento in caso di emergenza.
Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza	X		In ogni classe sono appese le procedure di emergenza, comprensive di planimetrie.
Interruttore elettrico generale	X		L'interruttore elettrico generale è ubicato in prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata con opportuna cartellonistica.
Registro controlli periodici	X		A cura del titolare dell'attività è stato predisposto un registro dei controlli periodici ove vengono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Tale registro viene costantemente aggiornato.
Pacchetto di medicazione	X		É presente una cassetta di pronto soccorso ubicata nel locale infermeria.
Mezzi di spegnimento			<b>IDRANTI</b> Sono presenti n° 3 idranti UNI 45 al piano terra della scuola. Le cassette degli idranti sono dotate di vetro di protezione in policarbonato preintagliato tipo safe-crash. (UNI EN 671) Gli idranti sono segnalati con cartellonistica di sicurezza (DLgs 493/96, DM 10/3/98 allegato V) Viene verificata periodicamente la pressione e la portata degli idranti (DM 10/3/98 allegato VI) <b>ESTINTORI</b> L'edificio scolastico dispone di n° 10 estintori di capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC. (DM 26/8/92 allegato IX) Ogni 200 mq è disposto un estintore (DM 26/8/92 allegato IX)

Voce	Si	No	Note
			<p>Si consiglia di provvedere all'installazione di almeno un estintore per il piano superiore, nei locali dell'ex alloggio per il custode.</p> <p>(DM 26/8/92 allegato IX)</p> <p>Gli estintori vengono periodicamente revisionati (ogni 6 mesi); ultima verifica mezzi antincendio datata dicembre 2006.</p> <p>(DM 10/3/98 allegato VI)</p> <p>Gli estintori sono adeguatamente segnalati. (DM 10/3/98 allegato V)</p> <p>Gli estintori sono appesi ad un'altezza di circa 2 metri.</p> <p>Posizionare gli estintori ad un'altezza tale da renderne agevole l'utilizzo in caso di necessità.</p> <p>In sez. "conigli" programmare controllo periodico dell'estintore non verificato oppure rimuoverlo.</p> <p>Riparare i vetri rotti delle cassette contenenti gli idranti.</p>

## 17. Statistiche infortuni

### Infortuni e malattie professionali

E' presente il registro infortuni?

( ) NO

( X ) SI

Per l'analisi degli infortuni negli ultimi anni di attività si rimanda alla consultazione del registro degli infortuni disponibile presso gli archivi scolastici.

Note:

Il registro deve essere correttamente aggiornato riportando tutti gli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno dall'attività lavorativa.

## 18. Programma degli interventi

### 18.1. Priorità immediata

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>E' obbligatorio che gli addetti al Primo Soccorso vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 12 ore, come previsto dal D.M. 388/03. 29</p> <p>E' obbligatorio che gli addetti all'Antincendio vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 8 ore, come previsto dal D.M. 10/03/1998. 29</p> <p>Mantenere a disposizione la documentazione di riferimento per l'autorizzazione alla distribuzione pasti. 32</p> <p>Richiedere all'ente comunale relazioni tecniche relative al monitoraggio dello stato di manutenzione di eventuali manufatti in amianto presenti nel plesso scolastico. 32</p> <p>Si ricorda che la formazione per gli addetti pronto soccorso deve essere aggiornata con scadenza triennale, almeno per quello che riguarda la parte pratica. (DM 388/03). 33</p> <p>Il camino della centrale termica posta nel giardino deve essere adeguatamente controventato. 38</p> <p>Verificare efficacia dei lavori di manutenzione effettuati per rimuovere le infiltrazioni in aula attività motorie, aula pesci, aula gatti, sez. coccinelle (entra acqua nelle plafoniere dei neon). 38</p> <p>Nel secondo salone programmare riparazione delle plafoniere danneggiate e dei pannelli che tendono a gonfiarsi. 38</p>	

## 18.2. Priorità alta

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>In giardino predisporre manutenzione per le grate che si sollevano e per le parti di cornicione che si staccano. 36</p> <p>In cantina predisporre manutenzione e pulizia dell'intera area. 36</p> <p>Nella casa del custode non più utilizzata predisporre manutenzione e pulizia degli ambienti. 36</p> <p>Posizionare pellicole infrangibili sulle porte vetrate dei saloni. 36</p> <p>Assicurarsi che i vetri presenti nella scuola e gli specchi presenti nelle aule siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali. 36</p> <p>In sala lavaggio della cucina predisporre riparazione della finestra a ribalta che non si apre correttamente. 37</p> <p>Nella sez.1 predisporre copri-presa di corrente. 37</p> <p>Coprire tombino sollevato nei pressi della sezione "Orsetti." 38</p> <p>Sistemare l'intonaco della tettoia all'ingresso principale che tende a staccarsi. 38</p> <p>Richiedere all'ente comunale un intervento per eliminare le infiltrazioni presenti sul soffitto. 39</p> <p>Proteggere in modo idoneo i cavi elettrici a vista presenti nei locali dell'ex alloggio del custode e di installare un sistema di illuminazione artificiale dotato di idonee protezioni. 41</p> <p>Mantenere un maggior ordine nel deposito e di smaltire il materiale ivi contenuto non più in uso. 41</p> <p>Posizionare adeguate protezioni per evitare accidentale caduta di recipienti di sostanze chimiche dalle scaffalature 41</p> <p>Fissare armadi e quant'altro che possa arrecare danno agli utenti dell'asilo. 41</p> <p>Effettuare riparazione dei rubinetti che perdono nelle sezioni Coccinelle e Pulcini; nella sezione Coccinelle riparare il water rotto. 44</p> <p>Programmare aggiornamento della valutazione del rischio stress. 53</p> <p>Richiedere all'Ente Comunale copia dei contratti di manutenzione e dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza eventualmente elaborati. 53</p> <p>Posizionare un estintore in polvere di capacità estinguente pari ad almeno 34 A 144 BC, nell'ex alloggio del custode. 55</p> <p>Potenziare il sistema d'allarme sonoro, non udibile in alcune aree dell'edificio della scuola. 56</p> <p>Integrare la segnaletica di emergenza, indicando la presenza di elementi in tensione ed il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi su tutti i quadri elettrici presenti. 56</p> <p>Predisporre cartellonistica indicante l'uscita di sicurezza in ogni aula. 56</p> <p>Provvedere alla riparazione del sistema di illuminazione di</p>	

	<p>emergenza, al fine di renderlo funzionante ad ogni interruzione di corrente. 56 Posizionare gli estintori ad un'altezza tale da renderne agevole l'utilizzo in caso di necessità. 58 In sez. "conigli" programmare controllo periodico dell'estintore non verificato oppure rimuoverlo. 58 Riparare i vetri rotti delle cassette contenenti gli idranti. 58</p>	
--	--	--

### 18.3. Priorità moderata

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>Programmare pulizie periodiche per i pluviali in modo da evitare ristagni d'acqua e di conseguenza possibili infiltrazioni. Recentemente è stato rifatto il tetto dell'intero edificio. 35 È necessario richiedere all'ente comunale un'adeguata manutenzione della struttura al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, distacchi d'intonaco e sfondellamenti dei solai. 35 Riparare le piastrelle che si sollevano in sez. Coniglietti e nel secondo salone. 36 Effettuare una corretta manutenzione di tutti gli infissi. 37 Dotare di idonee protezioni gli spigoli murari ed i caloriferi presenti all'interno del plesso scolastico. 37 In sala reception fissare le ciabatte a parete. 37 Predisporre rifacimento del quadro elettrico dotato di sportello in legno la cui chiusura è difettosa. 37 Eliminare lo scalino in corrispondenza delle uscite dalle aule verso il giardino per facilitare l'esodo anche ad eventuali portatori di handicap. 37 Applicare delle strisce antiscivolo sugli scalini della scala interna. 37 Verificare effettuazione della manutenzione del giardino. 37 Fissare le grate presenti sul perimetro della scuola, poiché risultano facilmente sollevabili e quindi pericolose per possibili rischi di inciampo. 37 Valutare la possibilità di sostituire i tappeti antitrauma presenti sotto i giochi in giardino, i quali risultano usurati e per questo scivolosi. 38 Si consiglia di chiudere con una catena il cancelletto in giardino che porta ai contatori, in modo da rendere inaccessibile ai bambini questa zona. 38 Si consiglia di conservare in un posto facilmente raggiungibile le chiavi del cancello del cortile interno sia per permettere di sfollare dal punto di raccolta che per agevolare i soccorsi. 40 Riparare, o sostituire, gli infissi del locale adibito a cucina in quanto attualmente non sono utilizzabili. 42 L'acqua dei rubinetti risulta essere bollente; programmare intervento per modificare la temperatura dell'acqua. 44 Sistemare lo scarico del bagno destinato ai disabili. 45</p>	

--	--	--

#### 18.4. Priorità lieve

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. 37 Ripristinare le porte dei bagni mancanti nella sezione orsetti. 44 Assicurarsi che le serrature delle porte dei servizi igienici si aprano sempre adeguatamente. 44	

## 19. Nota finale

Copia del presente documento è custodito presso il luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, come previsto dal testo unico sicurezza del lavoro con emanazione del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

FRAREG S.r.l.

*Bades - G*



Il Rappresentante dei lavoratori

\_\_\_\_\_

Il Medico Competente

\_\_\_\_\_